

Capitolato d'oneri

ID 23A129

Art. 71 D. Lgs. 36/2023

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un
Accordo Quadro con unico fornitore per la fornitura di microscopi operatori per la Piastra
Operatoria Ortopedia e Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedale – Università Padova**

INDICE SOMMARIO

SEZIONE I – INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

- Art. 1 – Oggetto del contratto
- Art. 2 – Durata del contratto e opzioni
 - Art. 2.1 – Periodo di prova
 - Art. 2.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione
 - Opzione 1: Variazione importo contrattuale
 - Opzione 2: Revisione dei prezzi
 - Opzione 3: Modifica contratto art, 120 c. 1 lett. D)
 - Opzione 4: Proroga del contratto di assistenza tecnica
 - Art. 2.4 – Risoluzione del contratto per aggiudicazioni centralizzate
- Art. 3 – Valore del contratto e quadro economico
- Art. 4 – Garanzia definitiva
- Art. 5 – Contratto e spese

SEZIONE II – DISPOSIZIONI NORMATIVE PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

- Art. 6 – Modalità di esecuzione
- Art. 7 – Referente dell'appaltatore
- Art. 8 – Obblighi del fornitore
 - Art. 8.1 – Responsabilità
 - Art. 8.2 – Polizza assicurativa
 - Art. 8.3 – Personale adibito al servizio - Riservatezza
 - Art. 8.4 – Obblighi nei confronti del personale
 - Art. 8.5 – Clausole sociali
 - Art. 8.6 – Norme di prevenzione e sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
 - Art. 8.7 – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 9 – Caratteristiche del servizio/fornitura
- Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 – Esecuzione e controllo sulle prestazioni
 - Art. 11.1 – Attività del DEC
 - Art. 11.2 – Accertamenti quali-quantitativi e verifica di conformità o di regolare esecuzione
- Art. 12 – Corrispettivi, ordini, fatturazione e pagamenti
 - Art. 12.1 – Corrispettivi
 - Art. 12.2 – Nodo Smistamento Ordini (NSO)
 - Art. 12.3 – Ordinativi di fornitura
 - Art. 12.4 – Decorrenza condizioni economiche
 - Art. 12.5 – Fatturazione
 - Art. 12.6 – Pagamenti
- Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- Art. 14 – Procedura di contestazione
 - Art. 14.1 – Contestazione di inadempimento
 - Art. 14.2 – Iter di contestazione
 - Art. 14.3 – Riserve
- Art. 15 – Penalità
- Art. 16 – Divieto di modifiche introdotte dal fornitore
- Art. 17 – Sospensione contrattuale
- Art. 18 – Subappalto e avvalimento
- Art. 19- variazioni soggettive
- Art. 20 – cessione del contratto e del credito
- Art. 21- risoluzione della convenzione e dei contratti attuativi
- Art. 22 – cause di recesso
- Art. 23 – verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti
- Art. 24 – trattamento dei dati personali
- Art. 25 – brevetti industriali e diritti d'autore
- Art. 26 – prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
- Art. 27 – norme di rinvio
- Art. 28 – foro competente

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PRESTAZIONALI

- Art. 29 - descrizione della fornitura
 - a) Software di gestione e governo delle apparecchiature
 - b) Servizio di assistenza:
 - d1: assistenza tecnica in fase di installazione/disinstallazione e di eventuali trasferimenti di strumentazione
 - d2: manutenzione full risk
 - c) aggiornamenti tecnologici del sistema
 - d) formazione e l'addestramento all'utilizzo della strumentazione
 - e) altri servizi
 - f) messa a disposizione della documentazione
- art. 30 – caratteristiche tecniche della strumentazione, dei dispositivi, del materiale di consumo e modalità di composizione del progetto
 - Art. 30.1 – caratteristiche tecniche
 - Art. 30.2 – schede dati di sicurezza
- Art. 31 – aggiornamento tecnologico
- Art. 32 – risorse informatiche per l'interfacciamento con il gestionale del laboratorio
- Art. 33 – manutenzione
 - Art. 33.1 – manutenzione programmata
 - Art. 33.2 - Manutenzione correttiva
 - Art. 33.3 - tempi di svolgimento del servizio
 - Art. 33.4 – rapporti di intervento
- Art. 34 – formazione
- Art. 35 – periodo di prova
- Art. 36 – condizioni generali della fornitura – modalità di consegna/collaudo apparecchiature, dispositivi e dispositivi

- Art. 36.1 – tempi, modalità di trasporto, consegna, installazione e collaudo della strumentazione
- Art. 36.2 – documento di trasporto e DDT
- Art. 36.3 - installazione
- Art. 36.4 – collaudo
- Art. 37 – avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti dispositivi
- Art. 38 – difformità, sostituzioni, ritiri e indisponibilità
 - Art. 38.1 – ritiro dei resi in caso di difformità qualitativa
 - Art. 38.2 - Ritiro dei resi e/o integrazione nel caso di difformità quantitativa
 - Art. 38.3 - Ritiro nel caso di difformità di validità residua dei prodotti
 - Art. 38.4 – Resi per Difformità
 - Art. 38.5 – Indisponibilità temporanea del Prodotto per rottura di stock
 - Art. 38.6 – Indisponibilità duratura del Prodotto. Inadempienza
 - Art. 38.7 - Ritiro prodotti dichiarati non commerciabili
 - Art. 38.8 - Garanzia della fornitura
- Art. 39 - PERSONALE IMPIEGATO
 - Art. 39.1 – Personale adibito al servizio (Qualifiche, Certificati, Cartellini, ecc.)
 - Art. 39.2 - Formazione del personale sulla sicurezza
 - Art. 39.3 - Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
- Art. 40 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ
 - Art. 40.1 – Procedimento di Contestazione dell’Inadempimento
 - Art. 40.2 – Penalità
 - Art. 40.3 – Penalità relative alle apparecchiature

Sezione I – Inquadramento Contrattuale

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola la fornitura in accordo quadro di microscopi operatori per la P.O. Ortopedia e Chirurgia Plastica per il dell'Azienda Ospedale-Università Padova, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel documento “Capitolato tecnico prestazionale”, allegato a questo documento, quale parte integrante e sostanziale e dalle disposizioni del presente Capitolato.

La fornitura in acquisto comprende in sintesi:

- la fornitura di “microscopi operatori” come riportato nel Capitolato Tecnico
- di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento dei microscopi come riportato nel Capitolato Tecnico
- del servizio di manutenzione e assistenza full risk;
- del servizio di formazione del personale e degli eventuali aggiornamenti necessari durante la vigenza contrattuale.

ARTICOLO 2: DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

La durata dell’Accordo Quadro con singolo fornitore è pari a 4 anni, decorrenti dalla data di stipula del Contratto quadro.

La durata dei Contratti Attuativi è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di collaudo positivo + formazione + interfacciamento strumentale e informatico funzionante.

Nello specifico, la durata dell’accordo quadro, è inteso come durata entro la quale è possibile affidare singoli appalti specifici.

Articolo 2.1: Periodo di prova

La Stazione Appaltante si riserva un congruo periodo di prova pari a 4 (quattro) mesi, successivamente al collaudo positivo dei microscopi, per verificare la rispondenza delle attrezzature offerte alle caratteristiche dichiarate ed in caso negativo potrà chiedere la risoluzione del contratto. Detto periodo è incluso nella durata della garanzia di 12 (dodici) mesi (periodo di garanzia minimo).

Nel caso in cui l’esito del periodo di prova risultasse negativo, a fronte di elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura, da parte delle strutture competenti, debitamente riportata in apposita relazione, si procederà al recesso del contratto, previo avvio del relativo procedimento.

La Stazione Appaltante procederà, in tal caso, ad affidare la fornitura ad altro Operatore Economico, utilizzando, se possibile, la graduatoria della procedura concorsuale.

A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Ospedale Università di Padova si riserva di incamerare il 10% del deposito cauzionale. L’aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione della fornitura sino al subentro del nuovo soggetto, anche nel caso la Stazione Appaltante debba indire nuova procedura.

Articolo 2.2: Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione 1: proroga del contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk post garanzia per una durata massima pari a 24 mesi oltre il periodo di 12 mesi (garanzia minima). L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto e comunque entro la data di scadenza. Il valore complessivo dell’opzione per entrambi i lotti non può essere superiore a € 138.400,00.

Opzione 2: Variazione dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni (quali accessori, completamenti, integrazioni) dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste (offerte) per un importo pari al 30% dell’importo a base d’asta di ogni lotto. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale opzione è attivabile anche nel caso di richieste di beni complementari o integrativi a quelli offerti, qualora assolvano alla stessa funzione d’uso. Per tali prodotti verrà applicata la scontistica offerta in sede di gara. L’opzione è attivabile entro 24 mesi dalla data di collaudo.

Opzione n. 3: Revisione dei Prezzi

I prezzi relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto saranno oggetto di revisione alle condizioni e secondo quanto previsto all'articolo 60, comma 2 lett. B) e 4 quater del Codice nonché dell'art. 10 e ss. dell'allegato II.2 bis.

CPV	Tabella di Riferimento	Tipo indice	ATECO indice ISTAT	Componenti di costo dove applicare	Frequenza
33162100-4	D1	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	- manutenzione	Annuale. Dal secondo anno di validità.

Per il riferimento temporale dell'indice si applica l'articolo 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis al Codice. In particolare, si considera la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione e quello disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione indicato in Tabella (Frequenza).

Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice sopra indicato sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione dell'Indice stesso, applicando ai prezzi delle prestazioni da eseguire oggetto del Contratto una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice stesso rispetto alla soglia del 5%. Il valore percentuale dell'Indice verrà arrotondato alla seconda cifra decimale in eccesso.

Si procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula

$$V t = ((I t - I 0) / I 0) * 100$$

Dove

t – 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t – 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine periodo di rilevazione considerato e

I è l'indice utilizzato

A titolo esemplificativo:

Prima revisione: variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10 (PRESO A RIFERIMENTO NEGLI ESEMPI DI SEGUITO); indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 110,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al 6,76% (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale), superiore alla soglia del 5%: eccedenza 1,76%; Prezzo revisionato = 10 + (l'80% del 1,76%*10)

Seconda revisione: variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 112,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al 8,69 % (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale), superiore alla soglia del 5%: eccedenza 3.69% Prezzo revisionato = 10 + (l'80% del 3.69% *10)

Terza revisione: variazione percentuale in aumento (inferiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 107,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al 3,86%, inferiore alla soglia del 5% In questo caso non è concessa la revisione e pertanto il prezzo da applicare è quello originario alla data di aggiudicazione = 10.

Quarta revisione: percentuale in diminuzione: Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 97,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al -5,79%, superiore alla soglia del 5% In questo caso la revisione comporta una diminuzione del prezzo originario alla data di aggiudicazione pari all'80% dello 0.76%. Prezzo revisionato = 10 - (l'80% dello 0.76% *10)

I prezzi revisionati saranno applicati in relazione agli ordinativi di fornitura emessi successivamente alla revisione. Nel caso di forniture continuative i prezzi revisionati saranno applicati alle prestazioni ordinate successivamente alla revisione. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere effetti sulle prestazioni già eseguite. Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziati dalle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni contraenti stesse avranno diritto di recedere dal Contratto qualificato quale "Recesso per giusta causa" oppure di ridurre le quantità in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Opzione 4: Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la Stazione appaltante sostituisce l'aggiudicatario nei casi previsti ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo.

Articolo 2.3: Risoluzione del Contratto per Aggiudicazioni Centrale di Committenza Regionale

L'Azienda Ospedale Università Padova si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è così definito:

L'importo complessivo dell'appalto risulta pari ad € 1.272.860,00 IVA esclusa.

ARTICOLO 3: VALORE DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO

Lotto	Rif.	Descrizione beni	Importo IVA esclusa
1	1	Fornitura in acquisto di microscopio per PO Ortopedia	340.000,00 €
Opzione 1: proroga del contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi			54.400,00 €
Opzione 2: Variazione dell'importo del contratto			102.000,00 €
Opzione 3: Revisione prezzi ISTAT			1.360,00 €
totale			497.760,00 €
Lotto	Rif.	Descrizione beni	Importo IVA esclusa
2	1	Fornitura in acquisto di microscopio operatorio per UOC di Chirurgia Plastica	530.000,00 €
Opzione 1: proroga del contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi			84.000,00 €
Opzione 2: Variazione dell'importo del contratto			159.000,00 €
Opzione 3: Revisione prezzi ISTAT			2.100,00 €
totale			775.100,00 €

ARTICOLO 4: GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore, per la sottoscrizione del Contratto costituisce in favore di Azienda Ospedale Università di Padova una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, di importo pari al 10 per cento dell'importo del Contratto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del relativo certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

Ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, ne sarà richiesta l'integrazione all'aggiudicatario. Il mancato reintegro della garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di comunicazione, comporterà la facoltà di risoluzione del contratto, come meglio precisato al relativo articolo dedicato. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subito (art. 1382 del Codice Civile).

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 5: CONTRATTO E SPESE

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo ed eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. Si applica l'art. 2 dell'Allegato I.4 del Codice.

Sezione II – Disposizioni Normative per la Esecuzione Contrattuale

ARTICOLO 6: MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Contratto verrà eseguito sotto la cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

L'Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato dal RUP, in conformità all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto e alla sua rendicontazione al termine della sua esecuzione.

Al Direttore dell'esecuzione viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

ARTICOLO 7: REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP prima dell'inizio del servizio/fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del Fornitore nei confronti di AOPD.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi).

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il Direttore dell'esecuzione e con i soggetti assistenti al DEC, deputati al controllo dell'andamento del servizio/fornitura. Su richiesta specifica del RUP/DEC il Fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ARTICOLO 8: OBBLIGHI DEL FORNITORE

Articolo 8.1: Responsabilità

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti (anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contrattuale), e secondo le condizioni, le modalità.

Il servizio/fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità stabilite nel presente Capitolato e/o nel Capitolato tecnico, fatta salva la facoltà di AOPD di disporre la risoluzione contrattuale del Contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni vigenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi al DEC, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, della corretta e regolare esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio/fornitura.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire AOPD del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere AOPD sollevata ed indenne:

- a) da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni avanzate nei confronti di AOPD;
- b) da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere a personale dell'Appaltatore nella esecuzione del Contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del Contratto stesso.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'Appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni a AOPD o a terzi.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, si intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente AOPD.

Il Fornitore si obbliga altresì ad eseguire i servizi impiegando i materiali, mezzi e attrezzature, e ad utilizzare la struttura organizzativa, oltre al personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto dichiarato nell'Offerta tecnica presentata.

Articolo 8.2: Polizza assicurativa

Per tutta la durata della garanzia, compresa qualsiasi opzione di prosecuzione o proroga, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'oggetto contrattuale, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria Compagnia di assicurazione prima dell'avvio della fornitura medesima, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O), riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che preveda un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e massimale RCO non inferiore a € 2.000.000,00 per persona infortunata.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Nel caso in cui AOPD richieda l'integrazione e il collegamento delle apparecchiature con i sistemi informativi aziendali, il Fornitore si impegna a garantire la conformità alle disposizioni definite dalla UOC Sistemi Informativi della AOPD. A tal fine, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza informatica dei dispositivi forniti e notificare tempestivamente eventuali incidenti di sicurezza che possano compromettere il funzionamento dei dispositivi o la riservatezza dei dati. Inoltre, qualora richiesto, l'aggiudicatario dovrà stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da attacchi informatici, data breach o interruzioni del servizio, con massimali determinati dall'Azienda e proporzionati ai rischi connessi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

La durata della polizza potrà avere anche durata minore; in tal caso la polizza dovrà essere corredata dalla dichiarazione in cui il fornitore si impegna al rinnovo della polizza per tutta la durata del Contratto.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia ad AOPD.

In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio/fornitura in oggetto.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare a AOPD eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature.

L'accertamento di danni verso cose sarà effettuato da AOPD alla presenza del Responsabile del Servizio/fornitura/Gestore del Servizio/fornitura previamente avvertito.

Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto AOPD provvederà autonomamente.

I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di diffida, AOPD è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro.

Articolo 8.3: Personale adibito al servizio - Riservatezza

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture dell'Azienda Ospedale Università di Padova, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con

diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dall'Azienda, durante l'espletamento del servizio/fornitura. In generale deve essere garantito il rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, tra cui il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Azienda. Il Fornitore, inoltre, si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio/fornitura.

In particolare, il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio/fornitura;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio/fornitura;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio/fornitura oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 8.4: Obblighi nei confronti del Personale

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, pertanto anche nel caso di eventuali subappaltatori. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Azienda.

Al fine della corretta applicazione del contratto, si dichiara che il Fornitore applicherà il CCNL di riferimento.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di AOPD la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, di igiene e sicurezza ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

AOPD si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore non può opporre eccezione alcuna, neanche a titolo di risarcimento danni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

Articolo 8.5: Clausole sociali

Non previste.

Articolo 8.6: Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, il Fornitore dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...) e dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

I rischi presenti nell'Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati dal "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (Duvri)" dell'Ente/Azienda, allegato alla documentazione di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni esposte nel presente documento.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI perfezionato dall'Ente/Azienda.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio/fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/08. In particolare, l'Impresa, qualora dovuto, prima dell'inizio dell'attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all'Azienda. L'Impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'inizio dell'attività e solo se dovuto:

- a fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;
- a fornire prima dell'inizio delle attività e/o del servizio la documentazione attestante la nomina e l'avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al d. Lgs n. 81/08 citato;
- a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Nessun onere aggiuntivo sarà a carico dell'Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo.

La ditta aggiudicataria (appaltatore) deve prendere contatti con il DEC al fine di incontrarsi per il completamento del D.U.V.R.I., da allegare al Contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Il DUVRI perfezionato deve essere allegato al Contratto.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute).

La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda/Ente utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al DEC.

AOPD si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi

scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente e di quella connessa alla specifica attività da svolgere ai sensi della vigente normativa in materia. In caso di infortunio agli operatori dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio/fornitura oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RUP/DEC dell'Azienda.

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Azienda ove si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni presso gli edifici ed aree indicati nel Contratto.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Nei casi di R.T.I. e/o subappalto:

1) nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un R.T.I. e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante al costituito (o costituendo) R.T.I. e/o consorzio.

2) in caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con l'Azienda Ospedale Università di Padova, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il subappaltatore, seguirà, prima dell'inizio del servizio subappaltato, l'aggiornamento del D.U.V.R.I.

Nel caso di aggiudicazione, il Fornitore con la stipula del contratto dovrà trasmettere una relazione, con la seguente documentazione, contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto¹:

1. Fornire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato²;
2. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
3. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
4. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e recapiti;
5. Nominativo medico competente (ove necessario) e recapiti;
6. Nominativo dell'esperto qualificato e medico autorizzato competente (ove necessario) e recapiti;
7. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
8. Nominativo del responsabile, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione del contratto del presente appalto e suoi recapiti;
9. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali del committente per l'esecuzione dell'appalto con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi (committente o altri);
10. Presa d'atto delle indicazioni contenute nel DUVRI in fase di gara e fornire relazione in merito all'adozione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore adotta al fine di eliminare o ridurre i rischi individuati;
11. Relazione in merito alla descrizione dei rischi a cui è esposta la mansione di ogni lavoratore con

¹ Il presente elenco di documentazione permette all'appaltatore di tenere traccia di ciò che deve fornire al committente, tuttavia l'appaltatore può dare atto dei punti non pertinenti

² Voce obbligatoria per cui l'appaltatore deve dare atto anche dell'eventuale non pertinenza

- evidenziate le eventuali cause o concausa di rischi interferenti con altre attività svolte dal committente o terzi;
12. Elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature disponibili ed utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
 13. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire i lavori/ attività del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
 14. Relazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera. (se possibile anche l'elenco dei nominativi dei lavoratori oppure indicare la modalità di successiva comunicazione al committente);
 15. Relazione in merito al numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
 16. Relazione in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori con specificati i requisiti tecnico-professionali richiesti per gli operatori da legislazioni specifiche (es. D.M.37/2008 per l'esecuzione degli impianti elettrici, termici, formazione antincendio ecc..);
 17. Relazione in merito all'elenco delle sostanze e preparati chimici impiegati nell'appalto con le modalità di conservazione e manipolazione;
 18. Relazione in merito all'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (se necessari in relazione ai rischi);
 19. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta, dovranno fornire al committente tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
 20. Indicazione dei costi della sicurezza in generale cioè la valutazione degli oneri necessari per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per l'esecuzione dell'appalto;
 21. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'AOPD nei locali oggetto dell'appalto;
 22. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e coordinarsi con il committente e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
 23. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rispettare e fornire documentazione più ampia nel caso questa sia prevista da norme specifiche di settore;
 24. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro del committente, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
 25. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito alle procedure seguite per l'esecuzione della fornitura/servizio.

Articolo 8.7: Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto applicativo, il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti di AOPD, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. I Codici di comportamento dei dipendenti di AOPD aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dell'affidamento dei rispettivi contratti.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alla AOPD comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ARTICOLO 9: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA

I servizi/forniture richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato (V. infra Sezione III – Disposizioni prestazionali), nel Capitolato tecnico prestazionale e dalla vigente normativa in materia, nonché a quanto riportato negli atti di gara.

ARTICOLO 10: AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, o quest'ultimo, ove il DEC non sia nominato, dopo che il Contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; inoltre, ove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il DEC (o il RUP) redige apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati, laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

AOPD può disporre l'esecuzione anticipata previa acquisizione di nulla osta da parte del RUP, in tali casi il Direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC, fermo quanto sopra, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

ARTICOLO 11: ESECUZIONE E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI

Articolo 11.1: Attività del DEC

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie per uniformarsi alle specifiche e agli standard qualitativi definiti per la fornitura/servizio, tramite ordini di servizio scritti che sono comunicati anche al RUP. Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

Il DEC, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, provvede alla verbalizzazione degli esiti delle verifiche effettuate al fine di monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte RUP delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

La comunicazione dovrà avvenire tramite comunicazione scritta.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 11.2: Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformità o di regolare esecuzione

La verifica di conformità è finalizzata a comprovare l'attività svolta e ad accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolato, in termini di prestazioni, obiettivi e specifiche tecniche e qualitative.

AOPD potrà effettuare verifiche ispettive di conformità, durante il periodo contrattuale sui prodotti anche tramite soggetti terzi da esse incaricati, con facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelli offerti dall'aggiudicatario e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Capitolato tecnico, inclusa la verifica sul servizio offerto. AOPD si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari anche sugli stabilimenti della ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per la consegna.

Per tutte le attività di verifica e controllo delle prestazioni il RUP e il DEC possono procedere a convocare in contraddittorio il Fornitore. In ogni caso ogni eventuale difformità viene tempestivamente, allo stesso, contestata con eventuali penalità applicate. Viene redatto un processo verbale delle attività di verifica di conformità a cura del DEC.

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVI, ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Articolo 12.1: Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Ospedale Università di Padova, e aderente in forza del contratto stipulato sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica presentata, che sarà allegata al Contratto, quale parte integrante e sostanziale.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prodotti e relativi servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non può vantare alcun diritto nei confronti di AOPD, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119 comma 11 del Codice.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo relativo alla revisione dei prezzi, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 12.2: Nodo Smistamento Ordini (NSO)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 7/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27/12/2017, n. 205", come modificato dal Decreto del medesimo Ministero del 27/12/2019, è previsto l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) del MEF per l'invio degli ordini ai fornitori da parte degli Enti del SSN.

In forza di tale normativa a decorrere dall'operatività di detto sistema, le fatture non riportanti gli estremi dell'ordine elettronico non sono pagabili.

Maggiori informazioni e i riferimenti alla specifica normativa sono reperibili nel sito Internet istituzionale del Ministero.

Articolo 12.3: Ordinativi di Fornitura

AOPD effettuerà direttamente gli ordini relativi ai microscopi aggiudicati individuando il magazzino negli ordinativi stessi.

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la trasmissione degli ordini in modalità telematica, nonché ad accettare ad acquisire o rendere disponibili flussi di dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche richieste riguardanti la dematerializzazione dei documenti.

Gli ordini di acquisto verranno emessi dall'Ufficio competente della UOC Provveditorato, Economato e Logistica dei Servizi. Gli ordini saranno trasmessi con le modalità previste dalla normativa vigente, nel caso specifico mediante la piattaforma NSO. Quale data di ricevimento dell'ordine farà fede la marcatura "ordine consegnato" sulla piattaforma NSO.

Gli ordini riporteranno, fra gli altri, i dati relativi all'aggiudicazione della fornitura/contratto, il luogo di consegna, il relativo codice CIG e le modalità di consegna.

Il Fornitore non può rifiutarsi di evadere un ordinativo, per minima quantità fatturabile.

Articolo 12.4: Decorrenza condizioni economiche

Qualora l'oggetto del contratto preveda più apparecchiature, la decorrenza parte dalla data del collaudo dell'ultima apparecchiatura, così come da verbale che deve riepilogare l'insieme del "sistema", così come descritto all'art. 2.

Articolo 12.5: Fatturazione

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

Si precisa che l'emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine stesso, nonché il singolo documento di trasporto DDT che si collega al singolo ordine. Il mancato rispetto di tale indicazione comporta la contestazione della fattura e la contestuale sospensione dei termini di pagamento fino a risoluzione della contestazione stessa trasmessa tramite PEC intestata a Azienda Ospedale Università di Padova.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad Azienda Ospedale Università di Padova deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fattura PA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA dell'Azienda **UFQVDA**

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

codice tipo: "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1- Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

Il Fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Nel caso di Contratto avente ad oggetto fornitura di beni, la fattura dovrà altresì indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto.

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. In particolare si chiede di corredare la Fattura elettronica con i seguenti documenti:

- copia in pdf della Fattura
- copia in pdf del DDT (firmato dal personale della UO destinataria. Qualora non vi sia DDT firmato da personale AOPD, la fattura sarà messa in stato di sospensione fino all'invio del documento richiesto, così come riportato nell'informativa prt. 67829 del 11.11.2020, inviata a tutti i Fornitori e pubblicata all'interno della rubrica Amministrazione Trasparente – Pagamenti – Comunicazione ai Fornitori)
- copia in pdf dell'ordine emesso da AOPD

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Articolo 12.6: Pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da AOPD secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e smi. Il termine è fissato in 60 giorni, data verifica corretta esecuzione, in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, restando fermo quanto previsto dalla vigente normativa, in caso di DURC negativo.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'Azienda Ospedale – Università Padova può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e quest'ultimo non dovesse pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, questa Azienda effettuerà la chiusura delle partite contabili e effettuerà la compensazione delle partite contabili ai sensi dell'art. 1243 del codice civile. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel Contratto.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

ARTICOLO 13: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente Contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati a AOPD con la stipula del Contratto.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato, a pena di nullità, nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. Il Fornitore è tenuto a comunicare a AOPD eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14: PROCEDURA DI CONTESTAZIONE

Qualsiasi contestazione fra il Fornitore e l'Azienda Ospedale Università di Padova inerente all'esecuzione del contratto non darà diritto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Articolo 14.1: Contestazione di inadempimento

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, ritardo nell'adempimento o inesatto adempimento si procederà alla contestazione al Fornitore e all'eventuale applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Le contestazioni sull'esecuzione della fornitura e dei servizi correlati, avverranno di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti e successivi articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Articolo 14.2: Iter di contestazione

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno eventualmente luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate da AOPD al Fornitore tramite PEC.

Il Fornitore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile di AOPD, saranno applicate le penali al Fornitore.

Nelle more della conclusione del procedimento di contraddittorio finalizzato all'applicazione o meno delle penali, da una parte il Fornitore non può esimersi dalla continuazione della fornitura, dall'altra AOPD si riserva comunque la possibilità di acquisire i servizi o le forniture sul libero mercato, qualora se in urgenza e se possibile. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato

rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con AOPD a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di AOPD a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti.

Articolo 14.3: Riserve

Il Fornitore potrà effettuare delle riserve, durante il periodo contrattuale. Dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro comunque il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità e comunque entro 30 giorni.

ARTICOLO 15: PENALITÀ

Si rimanda a quanto disposto infra Sezione III – Disposizioni prestazionali art. 40

ARTICOLO 16: DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ARTICOLO 17: SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali oggetto del presente Capitolato indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RUP. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 121 del Codice, si applicano le penali previste dal presente capitolato o nel capitolato tecnico/prestazionale.

Il RUP può ordinare la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RUP.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal RUP.

Nel periodo di sospensione nulla è dovuto quale corrispettivo al Fornitore.

ARTICOLO 18: SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Il Fornitore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio/fornitura oggetto del presente Capitolato, qualora non sia stato richiesto in sede di gara.

Il subappalto è ammesso in conformità, all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto conto della specificità del servizio/fornitura in questione.

In tutte le ipotesi in cui sia stato autorizzato l'affidamento delle prestazioni in subappalto, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché dei danni che dovessero derivare alla Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice stesso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett.

a) e c), del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023, alle seguenti condizioni che:

- il Fornitore abbia indicato in offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- il Fornitore trasmetta al RUP il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate in cui deve essere, puntualmente, indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'appaltatore alleggi al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art.119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice.

Con la trasmissione del contratto di subappalto l'appaltatore deve produrre, altresì:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
- la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente,
- nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 e seguenti del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art.100 nella misura indicata nel bando di gara.

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui all'art.119 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelle relative alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del Contratto.

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa all'Azienda al fine di rendere edotti il RUP e DEC.

Il Direttore dell'esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni inerenti agli obblighi di cui all'articolo 119 del codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il Contratto di avvalimento viene trasmesso dal RUP ed al DEC.

Il Direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi art.104 del Codice.

Il RUP accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 19: VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ad AOPD ed in tal caso si applicherà la disciplina dell'art. 120 del Codice.

In caso di fusione o trasformazione di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio/fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo operatore economico risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di consorzi o RTI si applica quanto previsto all'art. 68 del medesimo decreto.

ARTICOLO 20: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione del Contratto fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 del Codice Civile).

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'amministrazione debitrice dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi alla gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti, valutata la necessità dell'amministrazione debitrice di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, in caso di notifica di eventuali cessioni di crediti o accessori dei crediti derivanti dal contratto, l'amministrazione pubblica provvederà al rifiuto secondo le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, allegato II.14, art. 6.

ARTICOLO 21: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Azienda Ospedale Università di Padova procede con la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, senza limiti di tempo, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre ai sensi dell'art.122, comma 2 del Codice, qualora

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice.

L'Azienda Ospedale Università di Padova ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, nel caso di variazioni soggetti ammesse dal presente Capitolato e dal Codice dei Contratti;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico in fase di gara;
- mancata accettazione di adeguamento dei prezzi in ribasso, nel caso di revisione prezzi.
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- nel caso di attivazione di una Accordo Quadro/Convenzione da parte della Centrale di Committenza Regionale avente ad oggetto i prodotti oggetto di fornitura;
- in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedale Università di Padova;
- esito interdittivo della informativa antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs.159/2011 ai sensi del Protocollo di Legalità della RV di cui ratificato con DGR 1036/2015;
- in tutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente Capitolato;
- nel caso del verificarsi di ulteriori cause di risoluzione, anche non espressamente previste dal presente Capitolato o dai restanti documenti di gara, disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici o dalla restante normativa vigente

L'Azienda Ospedale Università di Padova potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- a) per gravi inadempienze così qualificate nel presente Capitolato, in particolare:
 - ritardo, secondo il calendario stabilito, nell'effettuazione della manutenzione programmata per 6 volte consecutive;
 - ritardo, rispetto ai tempi di intervento dichiarati, nell'effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva per 4 volte consecutive,
 - ritardo rispetto ai tempi dichiarati di risoluzione del guasto, nel caso di richiesta di intervento su chiamata per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura per 4 volte consecutive.
 - ritardo nelle consegne di materiali (fornitura) per sei volte consecutive,
 - mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive,
 - prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive;
 - si verificano disservizi e/o inadempimenti e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di penali per 3 volte nel corso dell'annualità di fornitura;

- qualora venga riscontrata una interruzione o sospensione ingiustificata nell'erogazione del servizio/fornitura, tale da aver arrecato pregiudizio grave ed irreparabile;
 - ogni altro evento previsto nel presente Capitolato.
- b) per applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del contratto;

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile il Contratto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oppure qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tale caso AOPD avvia un contraddittorio con l'Appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione delle prestazioni tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente aderente può risolvere il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione, AOPD procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 22: CAUSE DI RECESSO

L'Azienda per quanto di loro interesse e competenza, potrà recedere dal Contratto, qualora nei servizi aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche solo una parte del Contratto.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

Costituisce altresì causa di recesso:

- l'impossibilità tecnica o la indisponibilità del fornitore ad adeguarsi ai requisiti strutturali informatici e ai livelli di sicurezza necessari per il pieno e continuo rispetto delle normative nazionali sulla privacy, del Regolamento Europeo UE 2016/679 per la protezione dei dati e sul controllo degli accessi, che determinino per l'Amministrazione la necessità di acquisire un servizio/prodotto alternativo;
- il mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente Capitolato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

E' fatto divieto al fornitore di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 23: VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

AOPD, per tutta la durata del Contratto, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del Contratto stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali.

AOPD potrà procedere ai controlli con cadenza annuale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti del Contratto.

Resta comunque fermo che il Fornitore hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto.

In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

A) comunicare immediatamente a AOPD ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;

B) trasmettere a AOPD la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 con cadenza annuale a partire dalla data di stipula del Contratto per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga).

ARTICOLO 24: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula del contratto.

Si precisa che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex legge 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara.

Sul sito aziendale sono visionabili i Regolamenti aziendali in materia protezione dati personali e Regolamento per l'utilizzo strumenti informatici, posta elettronica e internet consultabili sul sito internet aziendale sezione Privacy.

Si rimanda all'INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 – Regolamento UE 2016/679) consultabile sul sito internet aziendale sezione Privacy.

ARTICOLO 25: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare AOPD, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti di AOPD, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, AOPD è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti di AOPD, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 26: PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale del Veneto in data 07/09/2015 approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015 e rinnovato con D.G.R. n. 951 del 02/07/2019 si prevede quanto segue:

- Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno;
- L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata in corso di esecuzione del contratto;
- La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis Codice Penale.

Le somme provenienti dall'eventuale applicazione della penale prevista, sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

ARTICOLO 27: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023, ed alle disposizioni comunitarie in materia di appalti, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara nonché alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 28: FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ospedale – Università Padova sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Sezione III – Disposizioni Prestazionali

ARTICOLO 29: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura, per rispondere pienamente alle esigenze indicate nel singolo lotto, deve comprendere la fornitura di microscopi operatori, corredato di tutte le componenti e gli accessori necessari al loro buon funzionamento, e relativo materiale di consumo dovranno rispondere alle specifiche indicate nel “Capitolato Tecnico e Prestazionale”, allegate al presente documento.

La strumentazione da offrire, di ultima generazione, nuova di fabbrica (mai utilizzata), se non diversamente indicato nel Capitolato Tecnico, dovrà avere un livello qualitativo/prestazionale correlato alle necessità della Azienda Ospedale Università di Padova e possedere una tecnologia avanzata o, comunque, assicurare tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici, dovrà essere corredata di tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento anche ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli strumenti offerti devono essere conformi a tutte le direttive applicabili (ovvero recare la marcatura CE) tra cui il Regolamento UE 2017/746, e eventuali aggiornamenti, ove pertinenti, se specificato nel capitolato tecnico prestazionale.

Le apparecchiature offerte devono essere conformi alle norme di sicurezza CEI pertinenti (norma CEI 66-5 e CEI 74.2); devono inoltre essere adeguate alle compatibilità elettromagnetiche contro i radio disturbi (EMC) (quando applicabili). Le apparecchiature offerte devono essere corredate da gruppi di continuità idonei per numero e caratteristiche costruttive.

L'Aggiudicataria deve impegnarsi ad adeguare le apparecchiature, qualora venissero emanate nuove normative nel corso della durata del contratto.

L'Aggiudicataria dovrà inoltre dichiarare l'eventuale necessità di impianti elettrici o idraulici, condizionamento dei locali, collegamenti di rete o altri accorgimenti per il corretto utilizzo del servizio offerto.

Per gli strumenti offerti deve essere presentata la Scheda di Installazione.

- a) la fornitura del **software di gestione e governo delle apparecchiature** e, se necessario, del relativo hardware, secondo le specifiche contenute nel “Capitolato tecnico prestazionale”.

La fornitura deve comprendere i servizi di installazione, configurazione, avviamento e formazione all'utilizzo degli applicativi forniti.

- b) il **servizio di assistenza tecnica “full risk”, manutenzione e supporto specialistico** comprendente:

d.1 - Assistenza tecnica in fase di installazione/disinstallazione e di eventuali trasferimenti di strumentazione

Trasporto e consegna

Le apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovranno essere trasportate e consegnate, a cura e spese della ditta aggiudicataria, alle strutture nel loro imballo, in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento, secondo le modalità ed i tempi riportati all'art. 36 del presente Capitolato.

Installazione

La ditta dovrà assumersi la responsabilità tecnica dell'installazione e della messa in servizio delle apparecchiature in acquisto, che dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa, oltretutto secondo quanto previsto all'art. 36 del presente Capitolato.

Disinstallazione/Ritiro apparecchiature

Al termine della fornitura, per fine contratto e/o inadempimento contrattuale, la ditta aggiudicataria provvederà automaticamente, a proprio carico e spese, al ritiro della strumentazione previo accordi con il Direttore di Esecuzione del Contratto.

La ditta è tenuta a consegnare i dati eventualmente contenuti nell'apparecchio all'Azienda ed a distruggere quelli a bordo macchina prima del ritiro.

Trasferimenti di strumentazione

Nell'eventualità sia necessario effettuare traslochi/cambiamenti di sedi, questi NON dovranno comportare costi aggiuntivi e dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria provvederà senza costi aggiuntivi all'installazione e messa in servizio presso la nuova sede.

d.2 - Manutenzione FULL RISK

La ditta fornitrice è proprietaria dei beni necessari per l'espletamento della fornitura ed ha la piena responsabilità della manutenzione programmata/preventiva e correttiva necessaria a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali, del corretto funzionamento e della sicurezza (dell'operatore e del paziente) dei suddetti beni forniti alla Azienda per tutta la durata del contratto (compreso eventuali periodi di proroga e/o rinnovo se previsti).

La manutenzione e assistenza tecnica-applicativa della strumentazione nonché del software ed hardware offerti, preventiva e correttiva, tempestiva in caso di emergenza (entro 4 ore lavorative dalla chiamata - prevista una penale per i ritardi), e di routine, se di competenza della ditta fornitrice, escluse le manutenzioni periodiche e giornaliere qualora siano da effettuarsi da parte dell'utente conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso che il fornitore si impegna a fornire in dotazione e comunque oggetto di formazione del personale.

L'assistenza tecnica deve essere di tipo "Full Risk" per tutta la durata contrattuale: l'impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori, nonché deve effettuare tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore.

L'assistenza tecnica "Full Risk" comprende anche tutto il materiale consumabile necessario per effettuazione delle manutenzioni preventive e correttive e non deve essere utilizzato alcun materiale in uso presso l'Azienda Ospedale Università di Padova. Nel verbale di lavoro o rapporto di manutenzione deve risultare che il materiale utilizzato per le manutenzioni è di proprietà del Fornitore e a suo carico, pena dichiarazione mendace in atto pubblico.

Il verbale/rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive e correttive sulle apparecchiature, dovrà essere controfirmata dal DEC o assistente al DEC, che dovrà essere comunque preavvisato prima di ogni intervento. Il DEC o assistente al DEC verrà comunicato, ad inizio del contratto. Copia del verbale/rapporto di lavoro di tutti gli interventi dovrà essere fatta pervenire al UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento.

Durante il periodo contrattuale la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d'opera, senza alcun onere per l'Azienda Ospedale Università di Padova.

La ditta offerente deve disporre di procedure di taratura o validazione delle specifiche metrologie delle apparecchiature, in relazione anche ai test che devono essere fatti. I protocolli di taratura devono indicare le grandezze da tenere sotto controllo, le frequenze, la tracciabilità dei materiali utilizzati. Anche per l'effettuazione delle tarature il materiale utilizzato non può essere quello in proprietà dell'Azienda Ospedale Università di Padova.

Qualora la tipologia degli strumenti non richieda una taratura periodica, questo deve essere dichiarato e motivato. L'impresa deve predisporre i piani di taratura e manutenzione periodica, dettagliando le scadenze e le operazioni da effettuare durante ogni intervento.

In caso di malfunzionamento dello strumento o dei kit/dispositivi saranno a carico delle Società i reattivi per la ripetizione dei test a risultato dubbio o errato e per la riparazione dello stesso. Tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie per il ripristino della funzionalità della strumentazione saranno a carico dell'aggiudicataria.

La manutenzione comprende inoltre la sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile momentaneamente o definitivamente (indicare la soluzione proposta in caso di fermo macchina superiore a 24 ore), senza alcuna interruzione dell'attività ospedaliera.

Il Fornitore si rende inoltre disponibile ad ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma che si rendano necessarie.

- c) **L'aggiornamento tecnologici del sistema** sono da considerare inclusi anche eventuali aggiornamenti tecnologici del sistema (hardware/software) che riguardino revisioni strumentali o migliore qualità dei

dispositivi e/o nuovi release di programma e che siano in grado di garantire un'evoluzione in termini di efficienza. Gli aggiornamenti proposti dovranno tenere conto della normativa europea in vigore.

- d) **la formazione e l'addestramento all'utilizzo della strumentazione** rivolto al personale utilizzatore (a carico dell'aggiudicataria), anche durante il periodo contrattuale. Tutto il personale interessato dovrà essere preventivamente ed accuratamente formato mediante corsi dedicati, finalizzati alla conoscenza e all'uso del sistema offerto, anche ai fini del loro uso in sicurezza, che ciascun Aggiudicatario potrà organizzare presso l'Azienda, o qualora condiviso con l'Azienda stessa, nel proprio Centro Tecnico e/o in laboratori esperti, già validati per l'impiego della propria metodica, accollandosi gli oneri didattici e quelli derivanti dal viaggio, pernottamento e ristoro del personale suddetto.
- e) **Altri servizi** connessi e correlati alla fornitura:
- La consegna, l'installazione e il collaudo e avviamento del sistema e del software dovranno avvenire nei tempi stabilito nel "Capitolato tecnico prestazionale" o se migliorativi nell'offerta.
 - Qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.
 - tutti i consumabili utilizzati per l'avviamento e l'eventuale taratura dello strumento saranno a carico dell'aggiudicatario.
 - Dovranno essere messi a disposizione dell'Azienda Ospedale i manuali d'uso relativi a: strumentazione e suoi accessori, materiale di consumo software fornito ed altro materiale consumabile, nonché la segnalazione dei risultati analitici o di altre indicazioni riportate dalla strumentazione stessa e redatti in lingua italiana o eventualmente, e solo con accettazione da parte dell'Azienda, in inglese.
- f) La messa a disposizione della **Documentazione**: E' responsabilità della ditta inviare tutte le informazioni/documenti necessari per il corretto aggiornamento del libretto macchina al Direttore di Esecuzione del Contratto.
E' responsabilità della ditta tenere aggiornati e disponibili eventuali libretti cartacei conservati in prossimità delle apparecchiature.
Copia dei libretti macchina e dei reports (manutenzione programmata, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni volta che l'Azienda Ospedale Università Padova lo richieda. Prima della messa in funzione delle apparecchiature fornite, la ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e funzionamento, l'integrità dei beni e accessori cuffie, sonde ecc., la sicurezza elettrica.

Qualsiasi unità di misura adottata dal sistema analitico proposto dovrà essere riconosciuta in Italia.

ARTICOLO 30: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MICROSCOPI OPERATORI

Articolo 30.1: Caratteristiche tecniche

Tutte le apparecchiature ed i sistemi con i relativi dispositivi dovranno rispondere alla legislazione nazionale/europea cogente relativa al tipo di prodotto/servizio offerto:

- nel caso vengano offerti dispositivi medici, questi dovranno essere conformi al Regolamento 2017/745 e s.m.i
- nel caso vengano offerti dispositivi medici diagnostici in vitro, questi dovranno essere conformi al Regolamento 2017/746 e s.m.i.

Le apparecchiature non rientranti nei campi di applicazione precedenti dovranno comunque riportare marcatura CE ed essere conformi alla normativa tecnica applicabile. Dovrà dunque essere presentata documentazione idonea a comprovarne la marcatura.

La ditta dovrà quindi presentare documentazione idonea ad attestare la conformità alle norme di prodotto di quanto offerto e dovrà espressamente dichiarare la conformità alle norme tecniche, laddove applicabili (quali ad esempio CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"; CEI EN 60601-1-2 "Compatibilità elettromagnetica" – Prescrizioni e prove"; EN 61010-1, etc...).

Qualora, per ragioni espressamente indicate nel Capitolato tecnico, venissero aggiudicati prodotti (strumenti e/o dispositivi) non provvisti di marcatura CE ed in corso di fornitura l'aggiudicataria dovesse ottenere le

suddette certificazioni con riferimento ai medesimi prodotti, questi dovranno essere forniti marcati CE alle medesime condizioni economiche offerte in sede di procedura di gara.

Inoltre, tutte le apparecchiature del sistema offerto, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi alle future, dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro e di tutela dell'ambiente (L. n. 81/2008).

Qualora per l'utilizzo della macchina il Direttore di Esecuzione rilevi la necessità per l'Azienda di avere un addestramento specifico, questo deve avvenire nei tempi e nei modi concordati con il DEC e i costi devono essere a totale carico della ditta fornitrice.

La ditta è tenuta a comunicare, come previsto dalla normativa vigente, eventuali avvisi di sicurezza al Responsabile della vigilanza della Struttura competente (farmacia@aopd.veneto.it – tel. 049/8212820), quale unico ed esclusivo strumento valido cui inviare tutte le comunicazioni inerenti Avvisi di Sicurezza e Recall relativi a Farmaci e DM.

Ogni apparecchiatura deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: nome del fabbricante e suo indirizzo, la marcatura CE, designazione della serie o del tipo, eventuale numero di serie ed anno di costruzione e la scritta che trattasi di apparecchiatura in locazione.

Ogni macchina deve essere accompagnata da un libretto di istruzioni per l'uso in lingua italiana. Al momento dell'installazione, la ditta deve rilasciare dichiarazione scritta di rispondenza alle disposizioni del costruttore ed alle direttive comunitarie di prodotto specificatamente applicabili.

L'imballaggio, l'etichettatura e la scheda dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose devono essere conformi a quanto stabilito dal

- REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e smi
- REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all'evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di validità del Contratto stesso.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, riportare a caratteri ben leggibili la descrizione del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. I materiali di consumo dovranno essere corredati dalle schede dati di sicurezza (redatte ai sensi dei regolamenti UE, REACH e CLP) quando ne sussista la necessità.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire la scheda tecnica alla Azienda in formato elettronico, con i criteri sopra stabiliti, ogni volta che la scheda sia oggetto di aggiornamento.

Qualora il sistema consenta la raccolta e il trattamento di dati personali dovrà essere dichiarata la conformità al GDPR regolamento UE 2016/679 e dovrà essere compilata la check list di pertinenza.

Articolo 30.2: Schede dati di sicurezza

Al momento dell'inizio della fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà fornire ad AOPD, le schede di sicurezza in lingua italiana dei dispositivi/prodotti, adeguate alla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria, in qualità di responsabile dell'immissione sul mercato dei suddetti dispositivi/prodotti sia essa fabbricante, importatrice o distributrice, deve fornire in sede di offerta la scheda informativa in materia di sicurezza; nel caso in cui i prodotti forniti non rientrino nei preparati o sostanze pericolose (ai sensi del D.lgs 52/1997 e s.m.i. Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE n. 1272/2008) la Ditta dovrà dichiararlo con apposita nota, indicando la composizione e la concentrazione chimica degli stessi.

La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare a AOPD le schede di sicurezza conformi all'Allegato II del Regolamento 453/2010.

La ditta aggiudicataria deve, inoltre, dimostrare il rispetto delle seguenti clausole ambientali:

- i prodotti utilizzati determinano basso impatto ambientale;
- il servizio viene svolto con il minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- il servizio viene svolto con minore produzione di rifiuti;

- nello svolgimento del servizio vengono utilizzati materiali originati da recupero;
- il servizio viene svolto con l'utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- che i prodotti utilizzati sono ecocompatibili e di facile smaltimento;
- nel caso in cui l'apparecchiatura preveda l'utilizzo di dispositivi sotto forma di sostanze o miscele pericolosi classificati nel rispetto dei Regolamenti:
 - 1907/2006/CE (REACH) e successivi aggiornamenti;
 - 1272/2008/CE (CLP) e successivi aggiornamenti.

Devono essere presentate nell'offerta tutte le informazioni e le schede di sicurezza conformi alla normativa vigente. In particolare, il fornitore dovrà indicare se il prodotto aggiudicato è soggetto ad accisa (alcoli: metilico, propilico, e isopropilico; oli: benzolo, toluolo, xilolo e altri idrocarburi aromatici). Il fornitore dovrà, inoltre, indicare se il prodotto è classificato come pericoloso ai sensi della normativa ADR specificando la classificazione UN.

In caso di inadempienza sarà applicata la penale prevista all'articolo "Penalità" del presente Capitolato. Ogni ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire la scheda informativa in materia di sicurezza ad AOPD, in formato elettronico, con i criteri sopra stabiliti, ogni volta che la scheda sia oggetto di aggiornamento. AOPD comunicherà la casella di posta elettronica alla quale dovranno essere inviate le predette schede tecniche. Ogni aggiornamento della scheda tecnica dovrà dare luogo a invio del file aggiornato con le caratteristiche di cui sopra.

ARTICOLO 31: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi dispositivi o nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere l'implementazione, senza oneri aggiuntivi, e il Fornitori dovrà proporli alle medesime condizioni contrattuali, in sostituzione parziale o totale di quanto aggiudicato, previa valutazione qualitativa e autorizzazione scritta da parte di AOPD.

La ditta deve garantire l'Aggiornamento Tecnologico per i dispositivi e/o consumabili che costituiranno innovazione tecnologica, garantendo la fornitura degli stessi ai prezzi di gara.

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato o l'aggiudicatario ponga in commercio, in corso di vigenza contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione, ma con migliori caratteristiche, AOPD può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto dell'originaria prestazione, ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti.

La Ditta deve, a tal fine, trasmettere le comunicazioni all'indirizzo aopd.investimenti@aopd.veneto.it per lo svolgimento degli atti relativi alla eventuale sostituzione dei prodotti.

Il fornitore dovrà garantire la piena compatibilità del prodotto in sostituzione, comprese le caratteristiche del contenitore primario, con le apparecchiature utilizzatrici in particolare ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi dispositivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino dei prodotti offerti in gara.

L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

La Ditta si impegna a garantire l'ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali.

La Ditta si impegna inoltre ad integrare eventuali dispositivi/consumabili diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.

In nessun caso sarà possibile introdurre delle modifiche di qualsiasi natura ai prodotti, senza preventiva accettazione da parte di Azienda Ospedale Università di Padova.

Ogni consegna in difformità a quanto pattuito potrà essere considerata violazione del contratto e non darà titolo a ristoro dei costi.

ARTICOLO 32: RISORSE INFORMATICHE PER L'INTERFACCIAMENTO

Si rimanda al capitolato tecnico descrittivo prestazionale

ARTICOLO 33: MANUTENZIONE

Di seguito si riportano le caratteristiche e le condizioni minime che devono essere comprese, pena esclusione, nel servizio di manutenzione per tutta la durata del Contratto. La Ditta ha facoltà di offrire servizi migliorativi (rispetto al minimo richiesto) specificandoli nell'offerta tecnica.

Il servizio di manutenzione richiesto è da intendersi nella formula full risk comprensivo di tutte le attività di manutenzione correttiva (in numero illimitato), di manutenzione preventiva, le verifiche di sicurezza elettrica, le tarature/calibrazioni, i controlli funzionali e tutto quanto necessario per garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature secondo le modalità previste dal fabbricante nei manuali d'uso e/o service senza che nulla sia dovuto per mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere. Si considerano comprese nel contratto senza oneri aggiuntivi tutte le parti di ricambio, diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggio ed ogni altra voce o diritto. Sono inoltre compresi tutti i kit e materiali per la manutenzione preventiva, la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, degli accessori, dei materiali di consumo soggetti ad usura, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (se previsto). Saranno a carico della ditta i consumi dei dispositivi e dei consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento dello strumento, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento compresi quelli utilizzati nel corso del collaudo. Non sono a carico della ditta i consumi dovuti ad utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla stessa.

Si intendono esclusi dal servizio:

- gli interventi conseguenti ad incuria, atti di vandalismo, manomissioni, calamità naturali, dolo e colpa grave del personale dell'Azienda Ospedale Università di Padova;
- uso improprio per modalità o finalità diverse da quelle previste dal fabbricante.

Si intende comunque incluso in contratto, tutto ciò che non è stato esplicitamente escluso in offerta ed accettato da AOPD in sede di valutazione e stipula del contratto.

La ditta dovrà indicare inoltre le condizioni, le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata nonché se trattasi di assistenza diretta, hot line o tramite agenzia, la struttura e la sede del servizio di assistenza competente, il numero dei tecnici competenti presenti nella sede anzidetta e la località di partenza per l'intervento, il tempo massimo di intervento dalla chiamata espresso in ore lavorative, il tempo massimo di intervento garantito in caso di guasto macchina, precisando il numero annuo di visite per manutenzione preventiva.

A tal proposito si riportano di seguito le attività alle quali la ditta aggiudicataria si dovrà attenere:

Articolo 33.1: Manutenzione programmata (manutenzione preventiva, verifica sicurezza elettrica, controllo funzionalità, tarature)

La ditta sarà tenuta ad effettuare la manutenzione programmata per l'intera durata contrattuale senza specifica richiesta da parte di AOPD, secondo la cadenza prevista dal fabbricante senza che nulla sia dovuto per mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere.

L'attività di Manutenzione preventiva è ritenuta fondamentale per il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle apparecchiature. Il servizio di manutenzione preventiva dovrà essere obbligatoriamente assicurato tramite il numero di visite manutentive secondo le indicazioni fornite dal Fabbricante, la normativa tecnica di riferimento e le buone prassi di lavoro.

La ditta dovrà definire il cronoprogramma delle visite manutentive previste, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno, da svolgersi secondo un Piano di Manutenzione Preventiva (PMP). Il PMP dovrà essere compatibile con le attività dei Reparti interessati e sarà onere del Fornitore preavvisarli. Le variazioni sulle date di manutenzione preventiva, dovrà essere richiesta dal Direttore di Esecuzione del Contratto per motivi di servizio, e riproposta dal Fornitore. Tale corrispondenza dovrà essere allegata, quale giustificazione, al fine del successivo controllo sui corretti tempi di effettuazione del servizio. Il PMP dovrà contenere anche la descrizione sintetica delle modalità tecnico-operative degli interventi (comprensiva della check list dei controlli). La ditta si impegna inoltre a fornire su richiesta del Direttore di Esecuzione una check-list di manutenzione preventiva in formato rielaborabile, con autorizzazione all'utilizzo all'interno della documentazione aziendale. Qualora sia presente nelle indicazioni fornite dal Fabbricante e nella normativa tecnica di riferimento, il servizio di manutenzione preventiva dovrà comprendere l'esecuzione di tarature, calibrazioni, controlli funzionali e qualunque verifica necessaria per assicurare il corretto funzionamento. Tali attività dovranno essere effettuate in concomitanza con le visite di manutenzione preventiva e la documentazione relativa dovrà essere allegata, in originale, al rapporto di lavoro della manutenzione preventiva. In caso di non effettuazione di una MP da parte della ditta manutentrice, AOPD si riserva la facoltà di valutare i danni conseguenti, oltre alle penalità già previste nel presente Capitolato Prestazionale causa non efficienza e/o sicurezza del sistema.

Sia il PMP che la check-list dovranno essere consegnati al DEC e alla UOSD Ingegneria Clinica entro un tempo massimo di 10 giorni solari dalla data di esito positivo del collaudo tecnico.

Eventuali e straordinarie modifiche alle scadenze del PMP devono essere concordate con il DEC e alla UOSD Ingegneria Clinica, che potrà autorizzare tali variazioni sentito, se del caso, anche il Responsabile del reparto assegnatario dei beni o da chi da lui incaricato.

Le visite dovranno avere una distribuzione omogenea durante l'anno ed essere eseguite nella data comunicata, salvo diversi accordi con il Responsabile del Reparto, il DEC e alla UOSD Ingegneria Clinica, entro un range di ± 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alla data prevista, salvo diversi accordi con il DEC o con la UOSD Ingegneria Clinica.

Nel caso l'intervento non sia stato svolto per indisponibilità dell'apparecchio per ragioni dipendenti dall'utilizzatore, la ditta dovrà riprogrammare l'intervento con il reparto. L'oggettiva impossibilità di accesso al reparto e la conseguente mancata effettuazione di una o più MP sarà riconosciuta alla ditta solo se la questione è stata affrontata previa comunicazione e accordo con il DEC e con la UOSD Ingegneria Clinica, in caso contrario saranno applicate le penali previste.

La periodicità e gli interventi previsti dal presente Capitolato dovranno essere conformi alle indicazioni fornite dal Fabbrikante, la normativa tecnica di riferimento e le buone prassi di lavoro.

In ogni caso dovrà essere prevista almeno una manutenzione preventiva all'anno, o secondo manuale d'uso.

La chiusura di ogni intervento di manutenzione preventiva dovrà essere effettuata tramite rapporto scritto, compilato come dettagliato successivamente, da redigere in doppia copia: le copie del rapporto dovranno essere controfirmate dal DEC stesso o da chi da lui autorizzato e una copia dovrà essere consegnata immediatamente al Reparto assegnatario dell'apparecchiatura, una copia al DEC entro 5 giorni lavorativi dal ripristino dell'apparecchiatura, salvo diversi accordi con il DEC stesso. La stessa dovrà essere inviata anche alla UOSD Ingegneria Clinica.

Previo accordo ed autorizzazione del DEC le comunicazioni potranno avvenire in forma digitale.

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'utilizzatore, la ditta manuttrice non eseguisse o non completasse le visite periodiche previste nel PMP secondo le modalità indicate dal presente articolo, verrà posta a carico della ditta una penale come previsto all'articolo "Penalità". A questo proposito si precisa che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, saranno applicate le penalità previste.

Non saranno accettate come valide nei rapporti di lavoro descrizioni generiche tipo "Effettuata manutenzione preventiva" e/o cumulative tipo "Effettuata MP su tutte le apparecchiature in reparto", per ciascuna apparecchiatura dovrà essere rilasciato un rapporto di lavoro con l'indicazione delle attività effettuate.

Qualora la ditta, nel corso delle attività di manutenzione, rilevi condizioni ambientali e/o uso inappropriato da parte del personale sanitario tali da poter inficiare il corretto funzionamento delle apparecchiature è tenuta a segnalarlo prontamente e per scritto al DEC e alla UOSD Ingegneria Clinica. In mancanza di tali segnalazioni, gli eventuali interventi correttivi necessari saranno compresi nel canone contrattuale.

La ditta dovrà, se richiesto dal DEC, fornire adeguate istruzioni, al personale utilizzatore, sul corretto utilizzo delle apparecchiature coinvolte, senza alcun onere per AOPD.

Qualora durante un intervento di manutenzione preventiva la ditta rilevi un problema sulla apparecchiatura, dovrà procedere alla riparazione nell'ambito dell'intervento programmato stesso e completarlo lasciando l'apparecchiatura perfettamente funzionante.

Articolo 33.2: Manutenzione Correttiva

La ditta sarà tenuta ad effettuare interventi di manutenzione correttiva illimitati durante la durata del contratto senza che nulla sia dovuto per mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere.

La manutenzione correttiva comprende sia i difetti di costruzione sia i guasti dovuti ad eventi accidentali di qualsiasi tipo; è escluso solamente il dolo. La riparazione del guasto dovrà avvenire preferibilmente con pezzi nuovi originali o comunque con ricambi compatibili nuovi di comprovata qualità e sicurezza. E' comunque onere del fornitore assicurarsi che tali ricambi non alterino in alcun modo le caratteristiche originali delle apparecchiature.

Gli interventi di manutenzione correttiva verranno richiesti dal DEC o dalla UOSD Ingegneria Clinica o da personale del reparto e comunque in accordo alle procedure interne di AOPD.

Gli interventi effettuati su richiesta di strutture non autorizzate non daranno luogo a liquidazione e pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite o ai materiali utilizzati. La ditta è quindi tenuta ad accettare richieste solo con le modalità autorizzate dal DEC o con la UOSD Ingegneria Clinica.

Per ogni intervento di manutenzione correttiva, anche non risolutivo, dovrà essere compilato un rapporto di lavoro come dettagliato successivamente, da redigere in doppia copia: le copie del rapporto dovranno essere

controfirmate dal Responsabile del Reparto stesso o da chi da lui autorizzato e una copia dovrà essere consegnata immediatamente al Reparto assegnatario dell'apparecchiatura, una copia al DEC entro 5 giorni lavorativi, salvo diversi accordi con il DEC stesso. Previo accordo ed autorizzazione del DEC le comunicazioni potranno avvenire in forma digitale.

Qualora per motivi tecnici si rendesse necessario eseguire l'intervento in un centro/ laboratorio tecnico di assistenza, in Italia o all'estero, tutti gli oneri necessari all'intervento, nessuno escluso, saranno a carico della ditta. In particolare, saranno sempre e comunque a carico della ditta le spese e gli oneri di imballaggio, trasferimento e trasporto dell'apparecchiatura in Italia o all'estero e ritorno e le relative spese di assicurazione. Per la consegna dell'apparecchio l'Azienda rilascerà regolare Documento di Trasporto. Per la riconsegna dell'apparecchiatura riparata, o parte di essa, è fatto obbligo alla ditta di formalizzarla mediante Documento di Trasporto, da emettersi in conformità alle norme fiscali in vigore. Si ricorda che dovranno essere comunque sempre garantiti i tempi di ripristino o sostituzione di cui al presente Capitolato, qualora si superino detti tempi la ditta dovrà provvedere a fornire idonea apparecchiatura sostitutiva, salvo diversi accordi con il DEC.

In ogni caso l'apparecchiatura riparata e/o eventuali muletti, saranno consegnati in perfetto stato di funzionamento/sicurezza, la ditta dovrà provvedere in proprio a tutti i controlli necessari sotto la propria responsabilità.

Qualora sia possibile la Ditta deve dichiarare che il sistema consente anche la possibilità di diagnosi tramite collegamento in remoto, specificandone esattamente la modalità.

Articolo 33.3: Tempi di svolgimento del servizio

La ditta dovrà garantire sia la presenza di personale tecnico accessibile per la ricezione delle richieste di intervento di assistenza tecnica, sia l'effettuazione degli interventi previsti in contratto almeno nella fascia oraria 08.00 - 18.00 dal Lunedì al Sabato.

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche:

- tempo di primo intervento: entro un giorno lavorativo dalla richiesta di intervento, salvo situazioni eccezionali da segnalare alla UOSD Ingegneria Clinica;

- tempo di ripristino (calcolato dalla richiesta di intervento): entro 16 ore lavorative.

Non sono previste deroghe allo svolgimento del servizio per i mesi estivi e/o per i periodi di festività. Il servizio deve essere garantito per tutti i dodici mesi dell'anno solare.

Qualora non sia possibile rispettare le tempistiche previste, la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC e alla UOSD Ingegneria Clinica che adotterà le necessarie determinazioni, comprendenti eventualmente anche deroghe a dette tempistiche ove ciò sia motivato da oggettive esigenze tecniche ed organizzative. In assenza di tali comunicazioni/accordi con il DEC o suo delegato, i tempi suddetti devono essere rispettati e le eventuali inadempienze daranno luogo alle penali previste.

In ogni caso i tempi di intervento, diagnosi e riparazione dovranno essere i più brevi possibile anche all'interno dei limiti sopra indicati.

Nel caso non fosse possibile garantire il ripristino dell'efficienza dell'apparecchiatura guasta nei tempi previsti nel presente articolo, la ditta dovrà fornire su richiesta, senza ulteriori oneri economici, un apparecchio sostitutivo di equivalenti prestazioni per tutto il periodo occorrente alla riparazione. Tale apparecchio sostitutivo dovrà essere fornito sotto la responsabilità della ditta per quanto riguarda la sicurezza ed il corretto funzionamento dello stesso, dovranno essere consegnati i manuali d'uso ed effettuata la formazione sul corretto utilizzo se necessario. Qualora per la natura dell'apparecchiatura ciò non sia materialmente possibile, la ditta dovrà adottare le soluzioni adeguate per garantire comunque il servizio, concordandole con il DEC.

Nel caso di intervento in "Teleassistenza", la ditta dovrà comunicare il dettaglio degli interventi effettuati su richiesta del DEC e/o del reparto, indicando la natura del guasto, le modalità di intervento ed i tempi di riparazione.

Articolo 33.4: Rapporti di Intervento

La Ditta, al termine di ogni intervento, è tenuta a redigere un rapporto di intervento che dovrà essere sottoscritto dal tecnico intervenuto e dal DEC o persona da lui delegata.

Il rapporto di lavoro rilasciato dalla Ditta ha valore di dichiarazione che l'apparecchiatura è funzionante e sicura e si garantisce inoltre che l'esecuzione dell'intervento è stato effettuato secondo "la regola d'arte" professionale. Una copia del rapporto di intervento dovrà essere consegnata immediatamente al reparto/struttura sanitaria e al DEC e obbligatoriamente inviato alla UOSD Ingegneria Clinica. Il rapporto di lavoro, da redigere sia per la manutenzione correttiva che programmata, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- N. progressivo riconoscitivo del rapporto di lavoro;
- Data, ora, inizio e fine lavoro;
- N° identificativo dell'inventario;
- N. di serie e/o matricola;
- Modello e tipologia dell'apparecchio interessato dall'intervento;
- Reparto e presidio di allocazione;
- Tipologia, descrizione ed esito del guasto;
- In caso di manutenzione preventiva: n. visita rispetto a quelle previste nell'anno;
- Materiali impiegati per la riparazione/intervento;
- Nome, cognome e firma, leggibili, del tecnico che hanno effettuato l'intervento;
- Nome, cognome e firma, leggibili, del DEC o personale delegato che ha firmato il rapporto.

E' comunque facoltà dell'Azienda Ospedale Università Padova concordare con la Ditta aggiudicataria eventuali modifiche al contenuto dei verbali di intervento, all'atto dell'avvio del servizio di manutenzione.

In caso di intervento da remoto la chiusura di intervento potrà essere comunicata tramite invio del rapporto di lavoro per e-mail.

L'assolvimento non corretto o incompleto di quanto sopra indicato comporterà l'applicazione delle relative penali, come riportato nel disciplinare, nel presente documento o altra documentazione allegata.

Qualora previsto dal manuale d'uso e/o dal protocollo operativo del fabbricante, la ditta dovrà consegnare, al momento del collaudo, una checklist (formato Ms-Word TM) per i controlli che gli utilizzatori devono eventualmente eseguire quale ordinaria manutenzione, e/o propedeutici agli interventi di manutenzione programmata.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della struttura organizzativa coinvolta nell'assistenza tecnica, rispetto quanto proposto in sede di offerta, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili: resta inteso che tali variazioni non dovranno comportare nessuna modifica peggiorativa sulle performance previste in sede di gara. AOPD si riserva, comunque, il diritto di accettare o meno tali variazioni.

A garanzia delle obbligazioni non onorate dal Fornitore, AOPD può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre eventuali forniture in corso.

Tutte le prestazioni oggetto del servizio e tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati nel rispetto delle indicazioni fornite con "Accordo per la nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 par. 4 del regolamento europeo sulla privacy" e relativi allegati.

Se, nel corso di svolgimento del contratto, dovesse rendersi necessaria la sostituzione delle apparecchiature o dei relativi supporti di memoria, prima di procedere a tale sostituzione, dovranno essere restituiti, se tecnicamente fattibile, su richiesta di AOPD Titolare del trattamento, tutti i dati eventualmente memorizzati e contestualmente certificare sul rapporto di lavoro l'avvenuta distruzione dei dati in essi eventualmente contenuti.

Se, nel corso di svolgimento del contratto, dovesse rendersi necessaria la fornitura di un muletto prima di procedere al ritiro, dovranno essere restituiti, su richiesta di AOPD Titolare del trattamento, tutti i dati eventualmente memorizzati e contestualmente certificare sul rapporto di lavoro l'avvenuta distruzione dei dati in esso eventualmente contenuti.

L'Aggiudicatario dovrà fornire semestralmente all'Amministrazione, in formato cartaceo o elettronico, un consuntivo del lavoro svolto ed una relazione tecnica inerente gli interventi effettuati e l'efficienza delle singole apparecchiature.

ARTICOLO 34: FORMAZIONE

I corsi e la durata della formazione dovranno essere adeguati al tipo di apparecchiature e dovrà essere concordato con il DEC, sentiti i responsabili dei reparti presso cui saranno consegnate le apparecchiature, precisando il numero di personale sanitario e tecnico ammesso, la sede e la durata dei suddetti corsi, oltre alle modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti. Gli argomenti trattati dovranno essere quelli

relativi all'uso corretto ed alla ordinaria gestione degli apparecchi forniti (operazioni di sanificazione, piccola manutenzione preventiva affidata all'operatore etc).

L'acquisizione della capacità operativa dovrà essere certificata con attestato "ad personam".

La formazione avrà carattere di continuità e pertanto saranno istituiti idonei corsi di aggiornamento per tutto il personale di cui sopra, qualora vengano introdotte sostanziali innovazioni dei microscopi.

Qualora si rendesse necessario il turn-over del personale dedicato, le nuove unità da inserire dovranno beneficiare delle stesse modalità di formazione.

Le ditte dovranno fornire collaborazione specialistica a supporto per la eventuale qualificazione degli analizzatori nell'ambito della convalida dei processi.

ARTICOLO 35: PERIODO DI PROVA

AOPD si riserva un congruo periodo di prova, pari a 4 mesi, dalla data del collaudo, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate.

In tale periodo il DEC e i Responsabili dei Laboratori interessati verificheranno altresì la rispondenza operativa dei microscopi, rilasciando apposita dichiarazione. In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con la Ditta Fornitrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1446 cc qualora il sistema non corrisponda pienamente alle caratteristiche dichiarate, dopo un contraddittorio con la ditta aggiudicataria, AOPD potrà procedere al recesso totale o parziale dal contratto con l'obbligo della ditta a garantire, accollandosi il maggiore onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. I tempi dipenderanno dall'esistenza di una graduatoria o dalla necessità di ricorrere a nuova procedura di affidamento.

ARTICOLO 36: CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA - MODALITÀ DI CONSEGNA/COLLAUDO APPARECCHIATURE

Articolo 36.1: Tempi, modalità di trasporto, consegna, installazione e collaudo della strumentazione

Le modalità di consegna devono essere concordate con il DEC e con la UOSD Ingegneria Clinica e contestualmente verrà concordata la data per l'esecuzione del collaudo di accettazione.

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dell'apparecchiatura avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per il corretto trasporto della stessa.

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e ss.m.i..

La consegna delle apparecchiature costituenti il sistema oggetto della presente gara dovrà essere effettuata per un massimo di 60 giorni solari, se non migliorativi, decorrenti della firma del contratto ed il relativo collaudo dovrà avvenire entro trenta (30) giorni solari dalla consegna in base al cronoprogramma da inviare insieme alla documentazione di aggiudicazione e concordato con il DEC e il Responsabile del reparto, salvo diversa comunicazione da parte dello stesso DEC. Le ubicazioni precise dei reparti destinatari con l'indicazione del piano e dei locali, sono indicate nel capitolato tecnico prestazionale, anche se potranno subire variazioni a seconda di particolari esigenze Aziendali sopravvenute.

La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi dotati di sponda idraulica per i punti di consegna non attrezzati con apposita banchina di scarico.

Il Fornitore deve consegnare l'apparecchiatura priva di vizi e, ai sensi dell'art. 1578 del C.C., qualora venga consegnata un'apparecchiatura affetta da vizi, il Fornitore dovrà immediatamente sostituire l'apparecchiatura o i componenti affetti da vizi, entro comunque i termini per l'installazione. Nel caso in cui il Fornitore non adempia, l'Azienda può risolvere il contratto.

Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballi, o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla Azienda il diritto di rifiutare i beni. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro consegna e installazione dovranno essere immediatamente sostituiti a spese del Fornitore.

In deroga all'art. 1510, comma 2 c.c., le consegne dovranno essere effettuate a rischio del fornitore, franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) e con ogni onere a carico della Ditta fornitrice.

Il materiale consegnato dovrà essere integro. Dovrà, inoltre, essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed all'eventuale campionatura presentata (art. 1522 c.c).

Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna.

Il Fornitore è tenuto a risarcire alla Azienda i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell'eventuale consegna e installazione, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da parte dell'Azienda acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui questa ultima sia responsabile.

Articolo 36.2: Documento di trasporto elettronico e DDT

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna.

Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine;
- luogo di consegna;
- altri riferimenti relativi all'ordinativo;
- AIC/REF del prodotto ordinato/consegnato;
- UDI solo sul ddt elettronico del prodotto ordinato/consegnato;
- lotto di fabbricazione;
- data di scadenza del lotto;
- quantità consegnata per lotto;
- unità di misura;
- numero di colli.

Il DDT, deve essere rilasciato al destinatario (AOPD) per consentire la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Al fornitore verrà rilasciata copia del DDT o documento equipollente firmata per accettazione anche in modalità elettronica.

Articolo 36.3: Installazione

Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro i 30 giorni dall'Ordine di Fornitura/scambio corrispondenza, il Fornitore dovrà procedere, dopo il montaggio, alle operazioni di installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi accessori necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, pena l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato. Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica e agli altri servizi necessari per il funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto (rete dati, gas medicali, impianto idrico, ecc) dell'Azienda. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

Sono a carico della Ditta i controlli di qualità prestazionali e funzionali comprese eventuali verifiche di sicurezza elettrica.

Al termine dell'installazione i beni forniti dovranno essere collaudati e i locali interessati all'intervento dovranno essere ultimati in ogni dettaglio, liberi da ogni materiale di risulta o di imballaggio, puliti di fino e pronti per essere utilizzati clinicamente, la zona interessata ai lavori di installazione dovrà essere consegnata libera da materiali di ogni genere. In caso di contrasto il fornitore si impegna ad eseguire le direttive e gli ordini di servizio al fine di correlare le prestazioni contrattuali alle esigenze dell'Azienda e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, senza alcun onere per l'Azienda.

Per installazione si intende il momento in cui l'apparecchiatura risulta in grado di funzionare correttamente e i locali sono perfettamente fruibili, pertanto, si precisa che, come data di installazione delle apparecchiature si intende la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature ed accessori forniti risultano in grado di funzionare correttamente.

Il Verbale di installazione, controfirmato dal referente del Laboratorio e tutta la documentazione allegata dovranno essere consegnati al DEC.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana (hardware e software), nonché al manuale di service ed alle certificazioni di conformità. La stessa manualistica dovrà essere fornita all'Azienda utilizzatrice dell'apparecchiatura in formato digitale e se richiesta potrà essere richiesta anche in formato cartaceo.

Articolo 36.4: Collaudo

Il collaudo tecnico dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuto completamento dell'installazione, salvo diverse indicazioni da parte del DEC o della UOSD Ingegneria Clinica, senza costi aggiuntivi per l'Azienda.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità e al collaudo tecnico sono svolte a spese dell'esecutore.

L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione del Contratto o il soggetto incaricato al collaudo, dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore, pari al 2% del valore del contratto.

Il collaudo tecnico è inteso quale verifica tecnica dell'apparecchiatura e dei componenti software forniti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme tecniche specifiche.

I collaudi verranno eseguiti, in contraddittorio, tra il collaudatore definito dal DEC dell'Azienda e la ditta fornitrice.

Il collaudatore si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attuare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nella documentazione di gara ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

A seconda della natura dei dispositivi, le verifiche verranno effettuate dal collaudatore in collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria e/o con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza della Ditta Aggiudicataria con ogni mezzo e con le più ampie facoltà.

Le apparecchiature ritenute non idonee dovranno essere immediatamente rimosse e sostituite.

Il DEC o un suo assistente effettua i collaudi tecnici, eventualmente avvalendosi del supporto di strutture Aziendali dell'Azienda.

Il verbale di collaudo tecnico, debitamente firmato dal collaudatore, è parte integrante della verifica di conformità.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire tutto il supporto tecnico e gli eventuali strumenti necessari ad eseguire le prove di collaudo.

Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia come indicato nel presente capitolato.

Tale documentazione dovrà inoltre comprendere:

- Manuali d'uso in lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto digitale (CD, DVD, ecc).
- Manuali di service in italiano o inglese completi di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione preventiva e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza, nonché schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc.. in formato elettronico (formato pdf).
- Eventuali chiavi (sia sw che hw) di accesso ai software presenti sugli apparecchi oggetto della fornitura o eventuali software rilasciati dal fabbricante necessari per la corretta manutenzione dell'apparecchiatura.
- Protocollo e cronoprogramma della manutenzione preventiva specifico per l'apparecchiatura offerta.
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per ogni apparecchio presente nell'allestimento:
 - la classificazione in base al Regolamento 745/2017 o 746/2017, se applicabile.
 - la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo le normative CEI in vigore, se applicabili.
 - le norme tecniche cui l'apparecchiatura è conforme.

- dichiarazione in merito alla presenza oppure all'assenza di lattice naturale (latex) nel prodotto in consegna.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta fornitrice dovrà, entro 15 giorni, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura si intende rifiutata e la Ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per l'Azienda, fatta salva ogni altra azione che AOPD riterrà opportuno intraprendere.

ARTICOLO 37: AVVISI DI SICUREZZA E INCIDENTI RIGUARDANTI I DISPOSITIVI

In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (FSN) da parte del Fabbrikante o nel caso di qualsiasi misura di ritiro (recall dei prodotti) dal mercato o altre azioni da parte del Fornitore, denominate Azioni Correttive di Campo (FSCA) o nel caso di altre segnalazioni del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici o dispositivi medico-diagnostici in vitro, definiti "incidenti" secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, il Fornitore dovrà produrre ad AOPD (incluso il DEC ed il responsabile del laboratorio di riferimento), che hanno ricevuto il dispositivo almeno le seguenti informazioni:

- copia del rapporto finale o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese
- identificativo di iscrizione nel Sistema Banca Dati/Repertorio DM del Ministero della Salute
- nome commerciale/modello del dispositivo
- codice identificativo del catalogo del dispositivo
- numero di serie
- lotto di aggiudicazione a cui appartiene il dispositivo
- Azienda e Laboratorio a cui è stato consegnato (numero e data del/dei DDT, data di consegna).

Le suddette informazioni dovranno essere comunicate anche a:

- UOSD Ingegneria Clinica
- UOC Farmacia Ospedaliera
- UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza da parte del Fabbrikante o del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi, definiti "incidenti" secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall'attuazione delle procedure rese necessarie rispettivamente dall'applicazione delle indicazioni fornite negli Avvisi di Sicurezza o derivanti dall'evento occorso, saranno addebitate al Fornitore.

I costi in questione potranno essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da ricoveri, dall'esecuzione di esami diagnostici e da altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente.

Il Fornitore si farà carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza del contratto di fornitura, per ogni episodio che rientra nelle eventualità sopra descritte. La rendicontazione dei costi sostenuti sarà a carico di AOPD che la trasmetterà al Fornitore interessato tramite gli uffici deputati.

Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare e ad offrire ad AOPD un prodotto in sostituzione di quello soggetto a recall o alle altre misure correttive, con le stesse caratteristiche e funzionalità, oltre alla destinazione d'uso, se non con caratteristiche migliorative, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni contrattuali di fornitura, secondo la procedura già prevista al paragrafo "Indisponibilità duratura del prodotto".

I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 10 giorni dalla comunicazione di ritiro se non diversamente concordato. A decorrere dal giorno successivo di quanto comunicato, AOPD procederà ai sensi del paragrafo "Resi per difformità", nel caso di non ritiro e smaltimento.

In caso di FSN, recall o altre azioni correttive, il Fornitore riconoscerà a AOPD il valore nominale dei prodotti oggetto di contestazione, il costo del ritiro, dell'eventuale smaltimento oltre a tutti i costi diretti sostenuti da AOPD, e procederà con emissione di nota di credito.

ARTICOLO 38: DIFFORMITÀ, SOSTITUZIONI, RITIRI E INDISPONIBILITÀ

Nel caso di difformità tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, AOPD invia una contestazione scritta, a mezzo pec, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate da AOPD nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.

Le situazioni di difformità sono:

1. *Difformità qualitativa*: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati, quali prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi specifiche non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche/offerta; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell'imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;

2. *Difformità quantitativa*: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell'Ordine.

Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i Prodotto/i oggetto di reso.

Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei Prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria secondo quanto stabilito ai successivi paragrafi, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall'Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.

Articolo 38.1: Ritiro dei resi in caso di difformità qualitativa

Nel caso di difformità qualitativa AOPD invierà al Fornitore una nota scritta di:

- **Diffida ad adempiere**: l'Azienda diffida il Fornitore a inviare quanto indicato nell'ordine entro 3 giorni (o altro termine convenuto) dalla data di ricevimento della nota inviata e a ritirare i prodotti difformi consegnati ("sostituzione") entro 10 giorni dalla nota. I costi della sostituzione sono a totale carico del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore non adempia, entro i tre giorni o altro termine convenuto, attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l'Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere o a procedere con acquisto in danno.

- **Acquisto in Danno**: l'Azienda richiede al Fornitore di ritirare i prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e comunica che procederà all'acquisto in danno, direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul libero mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.

In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo tra il prezzo aggiudicato e il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia l'applicazione delle penali:

- per il ritardo dovuto per il procedimento dell'acquisto in danno,
- per la consegna di merce difforme, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere a quanto richiesto, l'Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con PEC.

Articolo 38.2: Ritiro dei resi e/o integrazione nel caso di difformità quantitativa

Nel caso di difformità quantitativa l'Azienda invia una contestazione al Fornitore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all'ordine di acquisto oppure a integrare il quantitativo parziale rispetto all'ordine di acquisto, in quanto considerata consegna parziale, applicando le penali per difformità quantitativa e mancata consegna.

Articolo 38.3: Ritiro nel caso di difformità di validità residua dei prodotti

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

Nel caso in cui AOPD verifica, anche in fase successiva all'effettiva consegna, il non rispetto di codesta condizione contrattuale, Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti su indicazione e comunicazione da parte di AOPD.

Resta inteso che il Fornitore riconoscerà a AOPD il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte del DEC avviene entro 60 giorni di vita residua dei prodotti. A garanzia di tale previsione è prevista apposita penale, si veda art. "Penalità".

Il Fornitore provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi.

La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare AOPD allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto della ditta comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da AOPD, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali. I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

Nel caso in cui la Ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione di responsabilità, AOPD provvederà allo smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata.

La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 38.4: Resi per Difformità

In tutte le difformità (qualitativa o quantitativa o per validità non conforme) il Fornitore è tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso entro 10 giorni dalla comunicazione di ritiro: in pendenza o in mancanza del ritiro da parte del Fornitore, la merce è custodita a rischio del Fornitore stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte di AOPD, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza.

Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, AOPD può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore o a restituirli presso le sedi del Fornitore previa comunicazione scritta. AOPD non risponde di eventuali danni subiti dal Prodotto in conseguenza della giacenza presso la sua sede e della eventuale riconsegna.

I costi sostenuti dall'Azienda per tali operazioni (smaltimento) saranno rimborsati completamente dal Fornitore. Inoltre, saranno riconosciuti ulteriori rimborsi alla Azienda, per un importo pari al 15% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti. La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Qualora il Fornitore provveda al ritiro, deve essere redatto apposito "verbale di reso per difformità qualitativa" in contraddittorio con l'Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:

- data di invio contestazione da parte dell'Azienda,
- data di avvenuto ritiro da parte dell'Operatore Economico (attraverso firma del corriere),
- data dell'avvenuta eventuale sostituzione.

Articolo 38.5: Indisponibilità temporanea del Prodotto per rottura di stock

In caso di temporanea carenza (indisponibilità temporanea) dei prodotti aggiudicati, dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del Prodotto, il Fornitore dovrà comunicare alla Azienda tempestivamente (e-mail, PEC), e indipendentemente dall'emissione dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

1. denominazione,
2. data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna,
3. periodo previsto di indisponibilità,
4. causa di indisponibilità.

La indisponibilità temporanea non deve superare un periodo di 15 giorni, data la particolarità del materiale oggetto della fornitura.

Durante il predetto periodo di indisponibilità, nel caso di consegne urgenti necessarie per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie, l'Azienda, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'acquisto in danno effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato o dal secondo Aggiudicatario, ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Nel caso di impossibilità di acquisto da altre Ditte, per indisponibilità, non compatibilità con la strumentazione o altre difficoltà di approvvigionamento, verrà applicata una penale alla Ditta pari al danno ricevuto per

mancata effettuazione della prestazione, calcolata pari al 1% del valore complessivo del contratto, aumentata del 100% qualora la prestazione sia ricompresa tra le prestazioni in cui AOPD riveste qualificazione di hub.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per anno di durata del contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Alla risoluzione del periodo di indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto ad AOPD.

Articolo 38.6: Indisponibilità duratura del Prodotto. Inadempienza

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura e delle esigenze sanitarie e assistenziali che si intendono soddisfare, nonché, del rispetto delle condizioni contrattuali, in particolar modo della tempistica di consegna e dei quantitativi richiesti, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni dell'Azienda, l'appalto in oggetto prevede determinati strumenti che AOPD potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del Prodotto (e/o di impossibilità di esecuzione della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del Prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del Prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del Prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
- rotture di stock oltre quelle previste dal precedente paragrafo; sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali AOPD procederà, in via di urgenza all'acquisto in danno.

Procederà, pertanto, all'acquisto dei Prodotti direttamente sul libero mercato, o dal secondo aggiudicatario, se disponibile, o a scorrere la graduatoria di gara, per le quantità di Prodotti strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario):

- l'eventuale differenza di prezzo rispetto al costo sostenuto sul libero mercato/aggiudicatari in graduatoria per l'acquisto di Prodotti equivalenti;
- la eventuale penale derivante dal ritardo per indisponibilità del prodotto;
- eventuale penale per indisponibilità non comunicata;
- altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

Il Fornitore inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

L'aggiudicatario, in caso di indisponibilità temporanea o permanente del prodotto, deve fornire tempestivamente a questa Azienda un prodotto equivalente o migliorativo di altro fornitore, a prezzo uguale o inferiore e previa accettazione del RUP, sostenendo a proprio carico tutte le eventuali spese aggiuntive e di validazione, anche se ciò comporta l'introduzione di altra apparecchiatura.

In caso di indisponibilità della fornitura del prodotto offerto in gara il DEC dovrà fornire al RUP una relazione sull'incidenza e sul conseguente danno a livello clinico/organizzativo della sostituzione o mancata sostituzione del prodotto indisponibile originario, al fine di calcolare il danno che il fornitore dovrà risarcire previo contraddittorio con il fornitore.

AOPD procederà alla risoluzione del Contratto stipulato con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui al relativo articolo nel presente documento, riservandosi la facoltà di attivare i seguenti strumenti al fine di garantire la continuità delle forniture:

a) interpello progressivamente dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) nuova aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

tutto come meglio precisato dal Codice dei Contratti, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della non interruzione della fornitura del Prodotto equivalente, il Fornitore dovrà presentare copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione di AOPD sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del Prodotto verrà accettata dagli organi competenti di AOPD - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

AOPD procederà, quindi alla verifica di quanto offerto, con possibilità inoltre di richiedere al Fornitore campionatura, attraverso un organo tecnico, per la verifica di conformità e di valutazione della qualità, al fine di eventualmente accettare il nuovo Prodotto.

E' facoltà di AOPD accettare, espressamente e per iscritto, l'alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell'ambito del presente Contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara. La fornitura del nuovo Prodotto, qualora accettata, dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al Prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, AOPD avrà facoltà di risoluzione del Contratto, come previsto in questo stesso documento e di procedere ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 38.7: Ritiro prodotti dichiarati non commerciabili

Nella fattispecie "prodotti non commerciabili" sono contemplati:

- a) prodotti oggetto di ritiro disposto dalla Ditta o dalle autorità competenti;
- b) prodotti non conformi, di cui al presente capitolato, contestati da AOPD al momento della ricezione o al momento dell'accertamento di vizio occulto.

L'elenco dei prodotti non commerciabili conservati presso il magazzino di AOPD viene comunicato alla Ditta unitamente agli estremi del DDT di consegna.

La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare AOPD allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto della ditta comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da AOPD, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

Nel caso in cui la Ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione di responsabilità, AOPD provvederà allo smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata. La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditarne il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 38.8: Garanzia della fornitura

Il contraente è tenuto alla garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile.

Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle condizioni convenute, la fornitura o il servizio, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto.

Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di 30 giorni dalla scoperta.

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto al termine stabilito, la garanzia opererà senza onere di denuncia a carico di AOPD.

La ditta dovrà comunque garantire la continuità della fornitura aggiudicatasi in termini di produzione e quindi di codice catalogo, per tutto il periodo di vigenza contrattuale. In caso di accertata impossibilità (per cessata produzione), la Ditta si farà carico a proprie spese di fornire prodotti analoghi previo parere tecnico positivo degli utilizzatori.

E' fatta salva la facoltà per AOPD di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle eventuali maggiori spese sostenute, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 39: PERSONALE IMPIEGATO

Articolo 39.1: Personale adibito al servizio (Qualifiche, Certificati, Cartellini, ecc.)

La Ditta aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso AOPD, dovrà attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalle stesse per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto dovrà trasmettere all'Azienda, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alle Aziende.

Si rimanda alle regolamentazioni e/o alle procedure utilizzate da AOPD, per la materia inerente agli infortuni accaduti ai lavoratori della Ditta aggiudicataria nelle attività oggetto di appalto.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

Articolo 39.2: Formazione del personale sulla sicurezza

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

AOPD richiede che il personale impiegato dalla Ditta sia formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

La Ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a formare il proprio personale e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta da AOPD, controfirmata dal proprio operatore.

Articolo 39.3: Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio della ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 40: INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Articolo 40.1: Procedimento di Contestazione dell'Inadempimento

AOPD se, nell'ambito delle verifiche e dei controlli o nel corso dello svolgimento del servizio, riscontra l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali procede con la contestazione formale mediante PEC delle inadempienze riscontrate e con assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui la Ditta non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, AOPD provvede ad applicare le penali nella misura riportate nel presente Capitolato.

Il fornitore dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui all'art. 7 del presente documento, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Nel caso in cui l'Azienda accerti la validità delle controdeduzioni presentate dalla Ditta fornitrice non procede con l'applicazione delle penali. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore ad interrompere lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario sarà comunque responsabile delle sanzioni (p. es. multe) a carico dell'Amministrazione Contraente per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'aggiudicatario stesso.

Articolo 40.2: Penalità

AOPD ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, AOPD potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all'appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che AOPD non riceva danno nella necessaria continuità delle attività.

Deve considerarsi inadempimento e/o ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nell'offerta presentata dallo stesso fornitore, e nel Contratto firmato dalle parti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera ricompresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto del Contratto, come dettagliatamente specificato nella tabella di cui all'art. 32.3, e non possono superare complessivamente il 5% di detto ammontare.

AOPD ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato tecnico.

AOPD contesta, quindi, al Fornitore, mediante PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte al RUP.

Nel caso in cui la ditta non risponda nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute non siano idonee e non dimostrino, a giudizio di AOPD che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, AOPD provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel Contratto a decorrere dalla data di inadempimento.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo PEC.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il DEC, in questo caso, ferma l'applicazione delle penali da ritardo ove applicabili, assegnerà al Fornitore un termine non inferiore a dieci giorni entro i quali deve essere eseguita la/e prestazione/i.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% dell'ammontare netto del Contratto, AOPD, su proposta del responsabile del progetto (RUP) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 122 e dell'art. 36, c. 5, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AOPD a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, degli oneri conseguenti alla indizione di una nuova procedura concorsuale fatta salva la facoltà di procedere con l'affidamento al secondo in graduatoria.

Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla stessa AOPD. Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste da AOPD. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida.

L'escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata da AOPD.

Nel caso in cui AOPD accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio/fornitura, AOPD si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre

all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

Articolo 40.3: Penalità relative alle apparecchiature

GIORNI – s'intendono sempre come giorni solari, naturali e consecutivi.

TCI - TEMPO DI CONSEGNA/INSTALLAZIONE: La consegna e l'eventuale installazione (quando non sufficiente la sola consegna del bene al destinatario, tipicamente quando necessari particolari specifici montaggi e/o adeguamento impianti) delle apparecchiature oggetto dell'ordine emesso da AOPD, debbono essere effettuati entro il termine massimo dei giorni indicati nell'offerta tecnica (comunque nel rispetto del tempo massimo indicato nel presente capitolato), la cui decorrenza avviene dalla data di ricevimento dell'Ordine di Fornitura/scambio corrispondenza. Per i tempi di consegna farà fede la data riportata nel documento di trasporto, mentre per la data di installazione (ovvero la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente) si farà riferimento a comunicazione scritta da parte del fornitore al Direttore per l'Esecuzione del Contratto. La somma di tali tempi determina il parametro TCI.

TdC - TEMPO DI COLLAUDO: Il collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla consegna e/o dalla ricezione da parte del collaudatore del verbale di installazione, di norma alla presenza del Fornitore e comunque senza costi aggiuntivi e fatte salve diverse indicazioni da di AOPD che ha emesso l'ordine. Ogni eventuale motivo ostativo al rispetto della tempistica dovrà essere oggetto di apposite comunicazioni scritte che saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

MP - ATTIVITA' PROGRAMMATE: si intendono le attività eventualmente ricomprese ed espressamente specificate nell'offerta tecnica, quali ad esempio manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali; la loro tempistica di esecuzione (con le relative date di esecuzione) deve essere riportata in un apposito scadenziario consegnato contestualmente all'avvenuto collaudo OPPURE desunto dalla periodicità specificata in sede di offerta rispetto alla data di esecuzione saranno comunque tollerati, senza applicazione di penali, fino ad un massimo di 5 giorni, mentre l'ULTERIORE ritardo nella loro esecuzione verrà misurato nei giorni intercorrenti con l'effettiva erogazione della prestazione. Il ritardo verrà parimenti calcolato anche nel caso in cui si ritenga che la MP sia stata eseguita, ma senza il completo rispetto dei parametri tecnici espressamente previsti dalla manualistica a corredo dell'apparecchiatura.

MC - ATTIVITA' CORRETTIVE: si intendono le attività di tipo correttivo, derivanti dalla necessità di ripristinare le corrette funzionalità dell'apparecchiatura. I giorni verranno calcolati come il tempo intercorrente tra il guasto (segnalato al fornitore con apposita comunicazione scritta) ed il pieno ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura (tramite rapporto di chiusura intervento da parte del fornitore) o della fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva.

Elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali (NOTA BENE: le penali di varia gravità sul medesimo evento andranno a sommarsi):

GRAVITA' BASSA

1. TCI superato fino ad un massimo di 10 giorni
2. TdC superato fino ad un massimo di 10 giorni
3. Ogni attività di MP superata (oltre la tolleranza consentita) fino ad un massimo di 10 giorni
4. Ogni attività di MC superata fino ad un massimo di 10 giorni

GRAVITA' MEDIA

1. TCI superato dall' 11° giorno fino ad un massimo di 30 giorni
2. TdC superato dall' 11° giorno fino ad un massimo di 30 giorni
3. Ogni attività di MP superata (oltre la tolleranza consentita) fino ad un massimo di 30 giorni
4. Ogni attività di MC superata dall'11° giorno fino ad un massimo di 30 giorni

GRAVITA' ALTA

1. TCI superato dal 31° giorno in poi
2. TdC superato dal 31° giorno in poi
3. Ogni attività di MP superata (oltre la tolleranza consentita) dal 31° giorno in poi
4. Ogni attività di MC superata dal 31° giorno in poi

AOPD in relazione ad inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto presente capitolato non ricompresi negli elenchi suddetti, procederanno a qualificare le infrazioni riscontrate di gravità bassa, media o alta, applicando le penali per le situazioni sopra individuate e precisamente:

GRADO DI PENALITA' IMPORTI DELLE PENALI NOTE

BASSA	0,5 per mille dell'importo contrattuale (valore globale dell'appalto, comprensivo di opzioni) per ogni giorno di ritardo	Calcolo MAX 0,5 per mille di penale. In ogni caso non superiore al 10% dell'importo contrattuale
MEDIA	1,00 per mille dell'importo contrattuale (valore globale dell'appalto, comprensivo di opzioni) per ogni giorno di ritardo	Calcolo MAX 1,0 per mille di penale. In ogni caso non superiore al 10% dell'importo contrattuale
ALTA	1,5 per mille dell'importo contrattuale (valore globale dell'appalto, comprensivo di opzioni) per ogni giorno di ritardo.	Calcolo MAX 1,5 per mille di penale. In ogni caso non superiore al 10% dell'importo contrattuale

Saranno considerate gravi inadempienze, ai fini della risoluzione del contratto:

- manutenzione programmata effettuata in ritardo al calendario stabilito, per 6 volte consecutive,
- intervento di manutenzione correttiva effettuato in ritardo rispetto ai tempi di intervento dichiarati, per 4 volte consecutive,
- rilascio dichiarazione di corretto funzionamento dell'apparecchiatura dopo intervento su chiamata in ritardo rispetto ai tempi di risoluzione del guasto dichiarati, per 4 volte consecutive.